

# REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1  
"NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi  
alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria  
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge statutaria:

## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 *(La Regione Lazio)*

1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale.

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.

3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

## TITOLO II RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

### Art. 10

#### *(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)*

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

### Art. 11

#### *(Adeguamento all'ordinamento comunitario)*

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

### Art. 12

#### *(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)*

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.

2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.